Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL CCNL ASSOFARM 2022
RAMO AZIENDALE FARMACIE, AMMINISTRAZIONE E STUDI MEDICI

In data 02/08/2023 presso la sede legale di Azienda Farmacie e Servizi S.p.A., si sono riuniti:

- Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. (d'ora in avanti AFS o anche Azienda), rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Elena Campostrini e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Turco;
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali (d'ora in avanti RSA), nelle persone di
  - Dott. Marco Palchetti e Dott.ssa Monica Porquier, assistiti dalla Sig.ra Chiara Liberati, dalla Sig.ra Monica Biagiotti e dalla Dott.ssa Benedetta Mariani di FILCAMS CGIL.

PREMESSA

Le Parti si danno atto reciprocamente che le farmacie ad oggi rappresentano il primo presidio sanitario sul territorio che in integra di fatto con il sistema sanitario pubblico, coprendo una fascia importante di servizi rivolti alla comunità grazie alla professionalità ed all'impegno profusi dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti.

Le sempre nuove esigenze richieste al settore delle farmacie, con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo concetto ampiamente condiviso di "Farmacia dei Servizi", sono oggetto di un continuo confronto fra le parti al fine di condividere gli strumenti, le modalità e le esigenze reciproche per valorizzare le aspettative aziendali e delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto della giusta conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

E' intento delle parti condividere una contrattazione integrativa aziendale con il coinvolgimento di tutto il personale per l'ottimizzazione delle esigenze gestionali.

A tale scopo si concorda di favorire la costituzione di momenti di confronto congiunti, oltre a quelli già previsti dal CCNL, anche preventivi, sulle materie che attengono allo sviluppo aziendale e di integrare quindi in futuro, ove necessario, il presente accordo e favorirne il rinnovo.

Tenuto conto del nuovo CCNL 2022-2024, delle particolari situazioni aziendali, dell'organizzazione delle attività lavorative e dei servizi erogati, dell'introduzione di azioni positive in merito alla conciliazione dei tempi di vita / tempi di lavoro, si conviene e sottoscrive il presente Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello (d'ora in avanti CIA).

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Il presente CIA si applicherà a tutti i dipendenti operanti nelle Farmacie, in Amministrazione e negli Studi Medici di AFS.

MATERIE DISCIPLINATE DAL CIA

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

Al presene accordo sono demandate le seguenti materie, nel rispetto della legislazione vigente e del CCNL:

- decorrenza e durata
- diritti sindacali e di informazione
- salute e sicurezza
- orario di lavoro
- riposo settimanale, maggiorazioni e festività
- flessibilità ed assenze
- personale con contratto a tempo determinato
- ferie
- altre tipologie di assenze retribuite
- violenza di genere
- permessi lutto – unioni civili – TFR
- formazione ed aggiornamento professionale
- mensa e buono pasto
- sconto sugli acquisti dei dipendenti
- orari e bonus genitorialità ed adozione
- premio di produzione
- durata dell'accordo e verifiche

DECORRENZA E DURATA

Il presente CIA ha durata triennale dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2026 e nella sua totalità si intenderà tacitamente rinnovato qualora non sia data disdetta da una delle Parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata o via PEC almeno novanta giorni di calendario prima della scadenza.
Il presente continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra e comunque fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

DIRITTI SINDACALI E DI INFORMAZIONE

Le Parti confermano la volontà di definire un sistema di corrette e proficue relazioni sindacali finalizzate allo scambio di informazioni, al confronto costruttivo e alla ricerca di soluzioni e di intese volte ad anticipare e a risolvere i possibili problemi.
Le Parti convengono che l'Azienda, nello svolgimento delle varie riunioni che saranno indette, fornisca alle RSA/RSU informazioni sull'andamento dell'attività lavorativa e sulle prospettive aziendali, con evidenza a titolo esemplificativo e non esaustivo su:

- andamento economico generale;
- tipologie di servizi;
- organizzazione del lavoro, dei turni e degli orari;
- formazione continua e mirata.

Nell'ottica di un continuo miglioramento della comunicazione interna e a garanzia dei diritti

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

sindacali dei dipendenti, le Parti concordano che l'Azienda metta a disposizione per ogni farmacia una bacheca per i diritti di informazione sindacale con diritto di affissione esclusivo da parte delle RSA/RSU o dei dirigenti delle OO.SS..

SALUTE E SICUREZZA

Le Parti convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla prevenzione, salute e sicurezza, argomenti che richiedono massima attenzione e sensibilità.
Per una maggiore qualità nella gestione delle attività legate alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro, è fondamentale il contributo di tutte le Parti coinvolte nel processo gestionale al miglioramento delle condizioni di lavoro.

L'Azienda si impegna a dare informazione ed aggiornamento del nominativo dei dipendenti che svolgono il ruolo di preposto nell'ambito della sicurezza sul lavoro, degli addetti al primo soccorso, degli addetti alle emergenze.

Alle lavoratrici e ai lavoratori viene richiesto di segnalare obbligatoriamente e tempestivamente situazioni di pericolo di cui possano essere o venire a conoscenza e di evitare comportamenti anche solo potenzialmente pericolosi, al fine di salvaguardare la sicurezza di persone e cose.

L'Azienda promuove e stimola la comunicazione aperta tra lavoratori e RLS ed in generale con tutti gli attori della sicurezza per ottimizzare la valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato in ottemperanza alle disposizioni legislative correnti.

L'azienda si impegna, modificando il comma 7 dell'art. 32 del CCNL di riferimento, a corrispondere una indennità integrativa delle prestazioni economiche corrisposte dall'INPS o dall'INAIL durante il periodo di malattia o infortunio, tale che raggiunga:

- il 100% della retribuzione globale per i primi 8 mesi
- il 50% della retribuzione globale per i successivi 4 mesi

Ad integrazione del comma 18 dell'articolo 32 del CCNL di riferimento, anche nel caso di grave infortunio, saranno concessi su richiesta i permessi retribuiti per terapie curative o riabilitative a tutti coloro che ne avessero bisogno.
Sarano retribuite e cumulabili trimestralmente anche le 10 ore aggiuntive previste dal comma 19 dello stesso articolo 32 del CCNL di riferimento.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi del comma 4 dell'art.12 bis del CCNL di riferimento, l'Azienda opta per la riduzione strutturale dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali mediante il completo utilizzo delle ore di riduzione spettanti (da qui in avanti ROL). Le lavoratrici ed i lavoratori di più recente assunzione che non dispongono di un numero sufficiente di ore di ROL per coprire tutta l'annualità con orario strutturalmente ridotto a 38 ore, rimetteranno le ore di cui dovessero diventare progressivamente

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

debitori, in modalità concordata con la Direzione della Farmacia (d'ora in avanti DF) o con la Direzione Generale (d'ora in avanti DG), preferenzialmente mediante la trasformazione dell'orario settimanale da 38 a 40 ore, fino al saldo delle pendenze.

Gli orari di lavoro sono definiti per meglio garantire la maggior efficienza e migliorare, a parità di qualità del servizio erogato, la produttività ed il contenimento dei costi.

L'Azienda, per effetto del presente CIA, tiene conto nell'organizzazione del lavoro delle esigenze di conciliazione per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dei tempi di vita e di lavoro.

Il modello organizzativo dell'orario di lavoro dovrà essere finalizzato a favorire il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché ad attivare una quanto più equa possibile ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, al miglioramento dell'efficienza e della produttività aziendale, allo scopo di fornire un servizio sempre più accurato.

Le parti convengono che la turnazione di lavoro sia applicata in maniera equa fra tutto il personale interessato, con particolare riferimento anche ai turni lavorativi del sabato, della domenica e dei festivi.

L'Azienda applica un orario ciclico differenziato tra le varie unità, valutando che le differenze sono legate alle specifiche particolarità, ma si conviene che lo scopo primario degli orari con impostazione ciclica sia quello di garantire la più equa ripartizione possibile delle varie tipologie di servizio tra tutto il personale di pari livello.

Le parti convengono sull'opportunità di mantenere aperto un confronto continuo e produttivo dell'Azienda con le RSA/RSU, per migliorare l'organizzazione del lavoro e la conciliazione dei tempi vita/lavoro.

Per il Centralino l'orario è articolato su sei giorni lavorativi settimanali, sabato incluso, a copertura dell'intero orario del servizio, con turnazione dell'orario di lavoro tra il personale addetto. Il prefestivo è analogo al sabato.

Per l'Amministrazione l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali con esclusione del sabato.

I cambi orari saranno sempre concessi dall'Azienda in favore di tutte le lavoratrici ed i lavoratori, purché siano alla pari (ossia non dovranno generare ore di lavoro in più o in meno, nemmeno per eventuali colleghi coinvolti nel cambio), e previamente condivisi dagli interessati.
Eventuali cambi di turno non alla pari potranno essere previsti in casi eccezionali e dovranno essere concordati con la DF ed autorizzati previamente dalla DG.

Per ciascuna delle tipologie descritte si allega uno schema attualizzato che costituisce parte integrante del presente CIA e potrà comunque essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni dopo confronto tra le parti finalizzato alla condivisione.

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

Ciascuna DF organizzerà, in particolare in occasione di cambi di orario e/o a causa di assenze, l'orario delle lavoratrici e dei lavoratori, salvaguardando il numero delle presenze previste ed il principio dell'equa ripartizione dei turni. La DG autorizzerà definitivamente la riorganizzazione dell'orario, compatibilmente con le esigenze complessive del servizio ed aziendali

Per le altre unità tale compito spetta alla DG o a suo delegato.

La sostituzione del proprio turno a causa di un'assenza, qualunque ne sia la natura, non genera alcun diritto di recupero derivante dal turno non fatto per l'assenza, eccezion fatta per l'assenza derivante dell'applicazione della legge 104/92.

RIPOSO SETTIMANALE, MAGGIORAZIONI E FESTIVITA'

Qualora nella giornata di domenica e/o di festività la farmacia sia aperta al pubblico, il riposo compensativo dovrà essere goduto non oltre il settimo giorno successivo alla domenica lavorativa.
Solo in caso di forza maggiore potrà essere anche anticipato con l'accordo della lavoratrice o del lavoratore, ma non oltre i sei giorni antecedenti la stessa domenica, sempre nei limiti previsti dalla legge n. 66/03.
I numeri del personale di turno durante le festività sono definiti dell'Azienda in modo da garantire la qualità, l'efficienza e la sostenibilità del servizio.
L'assegnazione dei turni sarà effettuata preferibilmente su base volontaria.

FLESSIBILITA' ED ASSENZE

Il limite delle 16 settimane previsto per gli orari disomogenei di cui all'articolo 12 punto 4 del CCNL è superato.
La flessibilità dovrà rimanere entro il limite minimo delle 34 ore e massimo delle 44 ore settimanali, fatti salvi i casi previsti dagli schemi orari concordati o da improvvise necessità.

Il punto 6 dell'articolo 12 del CCNL è così modificato e sostituito:
l'orario di lavoro è quello ricavato dall'orario mensile inviato dalla direzione.
Inoltre:

- non potranno essere frazionati orari di lavoro inferiori a quattro ore;
- le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario settimanale che superano il tetto previsto delle 44 ore, fino alla 46° saranno inserite nella banca ore della lavoratrice o del lavoratore interessato e saranno recuperabili a scelta dello stesso lavoratore/lavoratrice, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, di norma, nelle tre settimane successive;
- in occasione di periodi in cui, per assenza del personale in servizio, non è possibile garantire diversamente il livello minimo di presenze nei reparti interessati, ed anche nei casi in cui non è possibile organizzare le attività in intervenendo diversamente sui turni, in via del tutto eccezionale con il consenso dei lavoratori e con riferimento all'orario di lavoro previsto del personale assente:
  a. l'intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato potrà superare le tre ore;

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

b. l'orario di lavoro giornaliero potrà superare le dieci ore;

Le RSA/RSU e le OO.SS saranno informate periodicamente e anticipatamente delle circostanze tali per cui la Direzione intenda applicare orari con tali caratteristiche.

In caso di assenza per malattia, ferie o altro giustificato motivo, ai fini del calcolo valgono le ore corrispondenti a quel giorno del rispettivo orario ciclico; in ogni caso la somma delle ore lavorate e delle assenze della settimana deve restituire lo stesso valore precedentemente previsto per tale settimana.

Il turno della domenica deve essere di 6 oppure di 8 ore, senza frazioni orarie.

Per le festività infrasettimanali il giorno festivo si considera 1/26 del monte ore mensile (173 ore, pari a 26 giorni lavorativi).

E' facoltà dei direttori di richiedere la disponibilità a svolgere ore aggiuntive per le improvvise esigenze di servizio; il recupero di queste ore verrà programmato possibilmente entro un mese, su richiesta della lavoratrice/lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i., i periodi di intervallo tra un'assunzione e la successiva a tempo determinato sono ridotti a giorni tre di calendario, indipendentemente dalla durata del precedente contratto.

Nell'ambito dell'instaurazione di consecutivi rapporti di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore e/o lavoratrice, l'Azienda avrà la facoltà di sottoscrivere sia contratti con causale che acausali, nei limiti temporali complessivi definiti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

FERIE

Il giorno del Santo Patrono (S. Martino, giorno 11 novembre) viene considerato lavorativo a tutti gli effetti per le farmacie che saranno regolarmente aperte e l'amministrazione che sarà regolarmente in servizio, in base all'orario normalmente previsto nel relativo giorno settimanale.

Il personale di questi reparti maturerà un giorno di ferie in più a compensazione del festivo non goduto, le ore lavorate nel giorno del Santo Patrono saranno retribuite con il compenso ordinario, senza alcuna maggiorazione.

Il personale del centralino non sarà in servizio e fruirà del normale riposo festivo senza maturare il giorno di ferie aggiuntivo.

Le ferie sono regolamentate come segue.

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore lasciasse l'Azienda per pensionamento, dimissioni, fine contratto a tempo determinato o qualunque altro motivo, le ferie maturate ed eventualmente non ancora usufruite o, viceversa, usufruite e non ancora maturate alla data di tale evento, verranno conguagliate con le competenze spettanti.

L'Azienda programma le ferie annuali, secondo periodi preferenziali con le caratteristiche seguenti.

Nel periodo maggio/novembre dovrà essere goduto almeno il 75% delle ferie maturate nell'anno, una percentuale superiore al 75% potrà essere goduta anche nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 30 aprile e tra il 1 ottobre ed il 1 dicembre.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno facoltà di chiedere un periodo di assenza per ferie di tre settimane consecutive nel periodo compreso tra giugno e settembre, purchè la prima o la terza settimana non cadano nei mesi di luglio o agosto.

La distribuzione delle ferie dovrà essere preventivamente approvata dal DF in cui si presta principalmente servizio, che avrà cura di trasmetterla alla DG.

La DG procederà alla valutazione e all'approvazione finale, tenuto conto delle eventuali chiusure o variazioni dell'orario, delle sostituzioni disponibili, nonché della necessità che il personale sia in numero tale da garantire l'espletamento del servizio.

La richiesta delle ferie dovrà essere presentata:
- ogni anno entro il 31/3 per le assenze previste nel periodo compreso tra maggio e settembre;
- entro il 30/6 per il periodo 1 ottobre – 6 gennaio;
- entro il 30/10 per il resto del periodo successivo di fruizione.

La DG si impegna a evidenziare entro quindici giorni da ogni scadenza, l'evidenza di eventuali criticità rilevate nei piani presentati e a rendere nota l'approvazione del piano ferie entro ulteriori quindici giorni.

In caso di sovrapposizione di periodi di ferie tra diversi dipendenti, quando questa, a valutazione Aziendale, potrebbe comportare particolari problemi per la gestione del servizio o del lavoro prestato, la DG richiederà una modifica preventiva dei periodi richiesti.

Persistendo comunque qualunque situazione che l'Azienda ritenga problematica, previo un approfondimento con le RSA/RSU, saranno applicati criteri di scelta e sarà presa in particolare considerazione la priorità acquisita da precedenti periodi in cui la lavoratrice o il lavoratore non abbia potuto usufruire dell'intervallo di ferie richiesto.

In caso di ponti e periodi in cui si susseguano festività e domeniche verranno applicati criteri di scelta, ove ciò si renda necessario, con le stesse modalità espresse al punto precedente.

ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZE RETRIBUITE

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

Al personale che partecipa quale membro di commissioni di vario genere ed attività istituzionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: commissioni di esame, bandi di concorso ad evidenza pubblica, commissioni ASL), verrà riconosciuto un permesso di lavoro retribuito di tante ore quante ne prevedeva l'orario di lavoro previsto per quel giorno, se l'attività svolta nella commissione non viene in alcun modo retribuita; in caso contrario la lavoratrice o il lavoratore potrà svolgere l'attività compatibile con quanto previsto dal vigente CCNL, ma solo in ore non retribuite.

La fruizione delle ore di permesso normate nel comma 6 dell'articolo 16 del CCNL, in aggiunta a quanto già previsto, sarà realizzata mediante pacchetti orari non superiori al 50% dell'orario giornaliero previsto nella giornata, e non daranno luogo a sostituzione del personale né potranno essere aggiunte, di norma, a periodi di ferie o ad ore prese a recupero.

Per dare la possibilità anche ai lavoratori assunti dopo il 31/12/2012 di fruire delle medesime ore annue di permesso che invece competono a chi ha una anzianità di servizio anteriore, in deroga all'applicazione dell'articolo 16 comma 6 del vigente CCNL, l'azienda stabilisce di concederle senza distinzioni basate sulla data di assunzione e se ne assume l'onere.

VIOLENZA DI GENERE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D. Lgs. N.80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono la seguente misura di miglior favore per le vittime di violenza di genere.
L'Azienda aggiungerà, a proprio carico, quindici giorni alla durata del congedo retribuito già previsto dalla normativa vigente (ad oggi: tre mesi).
Le lavoratrici e i lavoratori per usufruire del periodo aggiuntivo dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio; il congedo di cui sopra potrà essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice i il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto corrispondente all'ultima retribuzione, inoltre tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta/o a dare comunicazione all'azienda con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre idonea certificazione come meglio dettagliato precedentemente.

PERMESSI LUTTO – UNIONI CIVILI – ANTICIPO TFR

Viene concordata l'estensione di 2 giorni in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 comma 11 in caso di lutto per parenti entro il secondo grado e affini in caso di distanze superiori ai 500 km tra la sede di lavoro ed il luogo di funerale o tumulazione della salma, fino ad un massimo di 2 eventi

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

annui.

Si precisa che per quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 16 del CCNL per "giorni lavorativi" si intendono quelli previsti nell'orario di lavoro del lavoratore al momento in cui l'azienda viene informata dell'evento luttuoso.

Con l'obbiettivo di creare un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminatorio, le parti convengono di valorizzare il riconoscimento alle coppie, senza distinzioni di genere, che contraggono vincolo di Unione Civile sia in Italia che all'estero, di un periodo di congedo straordinario come previsto dal CCNL per "Congedo matrimoniale".

Le Parti, allo scopo di sostenere le lavoratrici ed i lavoratori con specifiche esigenze, intendono ampliare la casistica prevista dalla normativa per la richiesta di anticipazione del Trattamento di Fine Lavoro.
AFS si impegna ad erogare per una volta durante il corso del rapporto di lavoro un'anticipazione del TFR maturato, oltre alle ipotesi previste dalla normativa vigente, nella misura del 70% del TFR accantonato dai dipendenti nei seguenti casi:

1. lavoratrici/tori con figli minori di anni 14 che sostengano spese per asili nido, servizi di baby-sitting, percorsi di psicoterapia infantile, partecipazione ad attività sportiva;
2. lavoratrici/tori con figli a carico iscritti ad istituti universitari ed equiparati;
3. lavoratrici/tori con genitori non autosufficienti che necessitano di assistenza e cure continue oppure ricoverati presso case di cura o di riposo;
4. ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
5. eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari per sé o per i familiari di primo grado, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o da effettuarsi presso strutture private per indisponibilità da parte delle strutture pubbliche;
6. spese matrimoniali per sé o per i figli;
7. danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali;
8. spese pre-adottive in caso di adozioni o affidi;
9. acquisto di mezzo di trasporto principale o spese urgenti di riparazione danni del proprio mezzo di trasporto a seguito di calamità naturali, atto vandalico o incidente stradale senza responsabilità;
10. spese funebri;
11. cure per animali domestici.

L'Azienda si rende inoltre disponibile a prendere in considerazione anche richieste relative a casistiche non espressamente previste nel precedente elenco, riservandosi quindi di accogliere o respingere la richiesta, dopo valutazione accurata.

L'Azienda è disponibile inoltre a valutare le richieste che perverranno, per le casistiche precedenti, anche da parte di lavoratori/trici che non abbiano ancora i requisiti di anzianità, riservandosi quindi di accogliere o respingere la richiesta.

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

I dipendenti dovranno presentare la richiesta a mezzo di raccomandata A/R o PEC all'ufficio amministrativo competente, allegando tutta la documentazione necessaria alla verifica delle condizioni.

La concessione di quanto previsto in questo articolo è indissolubilmente legata alla capacità economica di AFS.

In caso di pluralità di richieste l'Azienda si riserva di procedere dando la preferenza ai dipendenti con maggior anzianità di servizio, si riserva inoltre di non concedere l'anticipazione in caso di superamento numerico del 20% degli aventi diritto e del 30% del totale dei dipendenti.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Lavoratori e lavoratrici sono autorizzati dall'Azienda ad utilizzare i locali e le attrezzature presenti in farmacia per svolgere la FAD anche al di fuori del loro orario di lavoro.
Oltre a quanto già previsto dall'articolo 41bis del vigente CCNL, per i corsi non ECM di cui l'azienda promuove l'organizzazione e approvi comunque preventivamente la partecipazione, si conviene di applicare le stesse condizioni dei corsi ECM.
Per gli ECM organizzati dall'azienda nella propria o in altre sedi le ore di frequenza sono considerate lavorative ordinarie.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori sarà concessa libera scelta se optare per la retribuzione o per il recupero delle ore suddette. La scelta dovrà essere comunicata per tempo agli Uffici dell'Amministrazione.
Per i corsi non ECM (ad esempio presentazione nuovi prodotti o corsi commerciali) di cui l'Azienda promuove l'organizzazione o comunque approvi preventivamente la partecipazione, vale la medesima regola.

MENSA E BUONO PASTO

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che prestano servizio diurno per 8 ore nella stessa giornata, con pausa prevista come da CCNL, AFS si impegna ad erogare ogni mese, posticipatamente, un buono pasto di € 5,29, mediante un ticket elettronico acquisito con azienda appositamente convenzionata, per ognuna delle giornate lavorative con i requisiti citati. Il servizio notturno prevede l'erogazione di buoni pasto.

L'importo del buono pasto potrà essere oggetto di contrattazione ed aggiornamento successivo con accordo tra le parti, anche durante la vigenza del presente CIA, indicativamente dopo l'approvazione del bilancio.

SCONTO SUGLI ACQUISTI DEI DIPENDENTI

AFS Riconosce sugli acquisti fatti dai dipendenti nelle farmacie aziendali uno sconto del 20% sul prezzo al pubblico, non applicabile su farmaci di fascia A, fascia C non OTC.

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

Su eventuali articoli acquistati da AFS con scontistica inferiore al 25% del prezzo al pubblico, lo sconto applicato sarà di entità differente, tale da garantire comunque ad AFS un guadagno residuo minimo del 5%.

L'importo complessivo annuo in prezzo al pubblico degli acquisti non potrà superare l'importo di € 1000,00 (mille) in termini di prezzo al pubblico I.V.A. compresa.

La DF di riferimento è responsabile della corretta applicazione delle modalità previste in questo articolo.

ORARI E BONUS GENITORIALITA' ED ADOZIONE

Le Parti convengono che il part time post genitorialità sia un importante strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per cui valgono tutte le considerazioni previste dall'articolo 8 bis del CCNL vigente.

Si conviene che l'Azienda, in caso di nascita o di adozione di un figlio, riconosca un buono acquisto di € 250,00 da spendersi presso le farmacie di AFS

Laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, la programmazione degli orari potrà tenere conto di eventuali carichi familiari e di cura.

Il Genitore ha la facoltà di richiedere il superamento in eccesso del vincolo orario per il part time di 20 o 24 ore previsto dall'articolo 8bis del CCNL, fino ad un massimo di 30 ore ed è facoltà dell'Azienda di accettare o respingere la variazione in aumento.

PREMIO DI PRODUZIONE

Le Parti convengono che annualmente, di norma entro il 30 maggio, si dovrà sottoscrivere un nuovo premio di produzione per l'anno in corso, che dovrà:

1. essere erogabile solo in condizioni di utile di bilancio;
2. avere regole applicabili, concordate e periodicamente rivedibili, che consentano un calcolo valido per l'intero periodo di durata del presente CIA;
3. avere obiettivi oggettivamente misurabili;
4. premiare professionalità e produttività misurabili e riferibili alle singole farmacie;
5. dovrà comporsi, oltre ad una parte uguale per tutti, di indici che saranno oggetto di trattativa e che potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la crescita del fatturato, un paniere di prodotti su cui verrà valutato l'incremento delle vendite, la valutazione progressiva dell'andamento di indici o parametri di bilancio.

Per quanto riguarda i reparti amministrazione e centralino sarà erogato in base al raggiungimento degli obiettivi da parte delle farmacie, oppure, qualora vengano eventualmente individuati e concordati in fase di trattativa, anche in base ad altri parametri.

Farmacie COMUNALI
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a
SESTO FIORENTINO

Via F. Cavallotti, 46
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. 055.446535 · FAX 055.444087
C.F. | P.IVA 04459630481

DURATA DELL'ACCORDO E VERIFICHE

Le Parti convengono che il precedente accordo è stato prorogato consensualmente delle parti fino ad efficacia del presente.

Il presente accordo è stato ratificato a maggioranza dall'Assemblea dei lavoratori e dall'Amministratore Unico di AFS , decorre a far data dal 01/09/2023 e scade il 31/08/2026.

Decorsa la data di scadenza del presente CIA le parti concordano di continuare ad applicarlo in proroga, fino alla stipula di un nuovo accordo.

In ipotesi di rinnovo del CCNL attuale, le parti convengono di aprire un confronto per valutare la coerenza con gli istituti previsti dal nuovo testo dello stesso.

Ogni dodici mesi le parti convengono di incontrarsi per verificarne il buon andamento.

Sesto Fiorentino 02/08/2023

Dott.ssa Elena Campostrini Amministratore Unico di AFS

Dott. Giovanni Turco Direttore Generale di AFS

Dott. Marco Palchetti RSA FILCAMS CGIL

Dott.ssa Monica Porquier RSA FILCAMS CGIL

Sig. ra Chiara Liberati per FILCAMS CGIL

Dott.ssa Benedetta Mariani per FILCAMS CGIL

Sig.ra Monica Biagiotti per FILCAMS CGIL

Allegati: schemi orari